

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12/06/2018) 03-09-2018, n. 39430

Impugnare l'ordinanza di riduzione in pristino

1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 13 settembre 2017 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Udine, in data 29 settembre 2016, aveva affermato la responsabilità penale di P.F. per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, per non aver ottemperato all'ordinanza emessa dal sindaco del comune di (OMISSIS) il 5 giugno 2012, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, notifica avvenuta il 18 giugno 2012 (fatto accertato in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 158 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il momento consumativo del reato, non ritenendo conseguentemente prescritta la contravvenzione contestata.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, rilevando che il fatto descritto in rubrica sarebbe radicalmente diverso da quello oggetto di giudizio, riguardando più condotte, tempi diversi e differenti luoghi di commissione del reato.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, osservando che i giudici del gravame avrebbero ritenuto la sua responsabilità sulla base della mera residenza sul luogo dei fatti. Tale asserzione sarebbe apodittica ed intrinsecamente illogica, poichè la residenza anagrafica è cosa diversa dalla materiale possibilità di accesso ed in quanto non sarebbe stata svolta alcuna indagine circa la presenza sul posto di altri soggetti e l'eventuale coinvolgimento di costoro nella vicenda.

Aggiunge che la Corte d'Appello avrebbe violato il principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", non avendo escluso, del tutto apoditticamente, qualsiasi ricostruzione alternativa più favorevole all'imputato.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè basato su motivi manifestamente infondati.
2. Come è noto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 prevede un generale divieto di abbandono di rifiuti e tale condotta è sanzionata dagli artt. 255 e 256 del medesimo decreto, analogamente a quanto disposto, dal previgente D.Lgs. n. 22 del 1997, negli artt. 14, 50 e 51.

L'abbandono dei rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto a provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Obbligati in solido sono anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Secondo le Sezioni Unite Civili di questa Corte, i destinatari delle disposizioni richiamate vanno individuati in qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, nocivi per la salvaguardia dell'ambiente (Sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/2/2009, Rv. 606599).

Le operazioni finalizzate all'adempimento degli obblighi conseguenti alla violazione del divieto sono disposte dal sindaco con ordinanza, che contiene anche l'indicazione di un termine entro il quale provvedere.

L'inutile decorso del termine determina l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate.

Presupposto per l'emanazione del provvedimento, secondo la giustizia amministrativa (Cons. Stato Sez. 5, n. 5609, del 26/11/2013), è l'esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante, poichè tale ulteriore dato fonda il diverso provvedimento consistente nell'ordine di bonifica dei terreni contaminati D.Lgs. n. 152 del 2006, ex artt. 244 e 245.

(emanazione dell'ordinanza e l'esecuzione in danno costituiscono un obbligo e non una semplice facoltà, al punto che si è sostenuto, in dottrina, che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi anche nel caso in cui i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa, nei loro confronti, per il recupero delle somme anticipate.

Inoltre, l'eventuale omissione configura l'ipotesi di reato sanzionata dall'art. 328 cod. pen., senza che possa avere efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione, da parte dell'ufficio tecnico, dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (Sez. 6, n. 33034 del 10/6/2005, Esposito, Rv. 231926).

I soggetti individuati dall'ordinanza sindacale come obbligati, una volta assunta tale veste, sono tenuti in ogni caso ad attenersi al provvedimento emanato, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica ed è loro onere ottenere l'annullamento del provvedimento sindacale o comunque dimostrare, in sede penale, l'assenza di tale condizione soggettiva al fine di ottenere dal giudice la disapplicazione dell'atto (Sez. 3, n. 31003 del 10/7/2002, P.M. in proc. Viti ed altro, Rv. 222421, con riferimento alla disciplina previgente. V. anche Sez. 1, n. 37254 del 14/4/2014, Masci, Rv. 260778; Sez. 3, n. 27990 del 27/3/2008, Manca, Rv. 240817; Sez. 3, n. 24724 del 15/5/2007, Grispo e altri, Rv. 236954).

Non rileva neppure la circostanza che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso (Sez. 3, n. 22791 del 2/4/2004, Armani, Rv. 228615; Sez. 3, n. 2853 del 12/12/2006 (dep. 2007), Lefebvre, Rv. 235876; Sez. 3, n. 12462 del 17/2/2016, Elefante, Rv. 266436).

3. Va peraltro chiarito che le decisioni appena richiamate non si pongono tra loro in contrasto, poichè i principi originariamente stabiliti con la sentenza Viti sono stati sempre tenuti in considerazione ed opportunamente richiamati nella loro interezza, con riferimento, in particolare, anche agli oneri incombenti sui destinatari del provvedimento al fine di evitare l'affermazione di responsabilità (nelle sentenze Masci, Manca, Grispo), mentre in altre pronunce tale richiamo è assente (sentenze Armani, Lefebvre), ma non smentisce, comunque, quanto originariamente affermato. Infine, nella più recente decisione (sentenza Elefante), il richiamo ai suddetti principi è comunque presente laddove, nel menzionare le sentenze Armani e Lefebvre, si specifica che il ricorrente, nel caso specifico, non risultava aver impugnato in via giurisdizionale l'ordinanza del sindaco, nè aveva indicato elementi in qualche modo valorizzabili dal giudice.

Invero, la sentenza Viti opportunamente distingue tra i destinatari del precetto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14 - ora sostanzialmente trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, con l'ulteriore specificazione che la verifica della responsabilità di tali soggetti deve avvenire sulla base degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai preposti al controllo - e quelli individuati dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 (ed ora dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3) il quale si riferisce a "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco", osservando, conseguentemente, che la prima

disposizione richiamata è rivolta ai responsabili dell'abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, mentre la seconda riguarda i destinatari formali dell'ordinanza sindacale.

Sempre secondo la sentenza Viti, a costoro spetta, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi), mentre onere dell'accusa è soltanto quello di provare, da una parte, l'esistenza dell'ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e, dall'altra, l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari, tali essendo gli elementi essenziali del reato in esame.

4. Tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio, dovendosi conseguentemente affermare che l'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo.

5. Quanto all'individuazione del momento consumativo del reato, in una occasione si è affermato che i termini fissati dall'ordinanza sindacale devono ritenersi perentori, con la conseguenza che, alla scadenza, sorge l'obbligo dell'esecuzione in danno del responsabile e, conseguentemente, in tale contesto temporale deve essere collocato il momento consumativo del reato, poichè all'inizio effettivo di tale esecuzione (cui si correla il recupero delle somme anticipate) la condotta dell'agente non è più necessaria affinché venga rimossa la situazione antigiuridica (Sez. 3, n. 48402 del 11/11/2004, Rigon ed altri, Rv. 230795, non massimata sul punto).

Tale primo orientamento non ha tuttavia avuto seguito, essendosi successivamente rilevato che il reato ha natura permanente e la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'inottemperanza all'ordine ricevuto (Sez. 3, n. 23489 del 18/5/2006, Marini, Rv. 234484).

Il principio è stato ribadito, con riferimento alla disciplina attualmente vigente (Sez. 3, n. 19461 del 14/2/2013, Scardino non massimata; Sez. 3, n. 33585 del 8/4/2015, Rosano e altro, Rv. 264439).

Tale ormai consolidato indirizzo va dunque confermato, essendo pienamente condivisibili le argomentazioni sviluppate nella sentenza Marini, laddove si chiarisce che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione in esame è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l'adempimento di quanto indicato nell'ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile sia pure tardivo, sicchè non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine. In tal caso, poichè l'interesse protetto è il compimento dell'azione doverosa, il reato è permanente e la scadenza del termine non indica il momento di esaurimento della fattispecie, ma solo l'inizio della fase di consumazione destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto.

6. Va conseguentemente ribadito che il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

7. Ciò posto, va osservato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che, diversamente da quanto sostenuto, le argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame nel ritenere non ancora spirato il termine massimo di prescrizione del reato sono corrette, perchè richiamano, del tutto adeguatamente, i principi giurisprudenziali appena ricordati.

Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha individuato nella data della sentenza di primo grado il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, in considerazione del fatto che l'istruzione dibattimentale aveva consentito di verificare, sulla base di una dichiarazione testimoniale, che a quella data permaneva la inottemperanza dell'imputato.

8. Quanto al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che non sussiste alcun difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

La questione, già prospettata con l'atto di appello, viene pedissequamente riproposta in questa sede senza minimamente confrontarsi con quanto specificamente rilevato dalla Corte territoriale nella esaustiva risposta fornita alla doglianza.

I giudici del gravame, infatti, hanno chiarito che oggetto dell'imputazione era esclusivamente l'ordinanza emessa dal sindaco del comune di (OMISSIS) con riferimento

ai rifiuti oggetto di un'attività di raccolta non autorizzata effettuata nell'area ubicata all'indirizzo indicato nell'ordinanza, indirizzo presso il quale il ricorrente aveva anche la residenza anagrafica ed ove avveniva lo smembramento dei materiali raccolti, mentre il richiamo ad altro indirizzo, ubicato in un comune diverso, corrispondente al luogo in cui il medesimo ricorrente gestiva un deposito di materiali, costituiva mera circostanza di riscontro dell'attività di illecita gestione di rifiuti.

9. Parimenti infondato risulta, infine, il terzo motivo di ricorso poichè, alla luce di quanto in precedenza chiarito, ciò che rilevava, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del prevenuto, era la sua posizione di destinatario dell'ordinanza sindacale e la conseguente inottemperanza all'ordine, in assenza di elementi positivi di valutazione che, in mancanza di un'impugnazione del provvedimento amministrativo, avrebbero potuto consentire al giudice del merito di disapplicare il provvedimento medesimo.

10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018